

S. 3508/2009

8,27



luov. 1198/2009
Rep. 2340/09

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III CIVILE**

riunito in camera di consiglio, così composto:

dott. Ciro Monsurrò

Presidente

“ Maria Rosanà Covelli

Giudice

“ Gianna Maria Zannella

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 19054 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006, posta in deliberazione all'udienza del 26.11.2008 e vertente

TRA

██████████ nato a ██████████ il 2 ██████████ e residente in Roma
CF ██████████

elett. te dom. to in Roma, Via G. Antonelli n. 29 presso lo studio degli Avvocati Gianluca Fontanella ed Arianna Panzetta che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione

JK

ATTORE

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. in persona del legale rappresentante dott. Giampietro Gennaioli con sede in Siena piazza Salimbeni n. 3 CF 00884060526

elett.te dom.ta in Roma, Largo G.Toniolo n. 6 presso lo studio del Prof. Avv. Umberto Morera che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata della citazione



CONVENUTA

OGGETTO: Intermediazione mobiliare.

CONCLUSIONI: L'attore ha concluso come da istanza di fissazione d'udienza; la convenuta ha concluso come da nota ex art. 10 d.lgs. 5/2003.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.3.2006 l'ing. [REDACTED] convenne in giudizio la **Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (d'ora in poi: Banca)** in persona del suo legale rappresentante, per sentire accertare e dichiarare la nullità degli ordini di acquisto di obbligazioni argentine, sottoscritti rispettivamente il 15.1.2001 ed il 12.3.2001 di cui in seguito e per sentir condannare la Banca al pagamento della somma di € 74.713,62 in proprio favore oltre interessi e rivalutazione ed oltre al risarcimento del danno da lucro cessante; in subordine, per sentir annullare i predetti contratti per dolo, errore essenziale "e riconoscibile" o per conflitto di

9

interessi a carico della Banca, con la medesima pronuncia di condanna su esposte; in ulteriore subordinata, per sentir risolvere il contratto-quadro di negoziazione, ricezione e trasmissione degli ordini di acquisto "e/o" dei singoli ordini di acquisto suddetti per inadempimento della Banca; in ulteriore subordinata, per sentir dichiarare la responsabilità "contrattuale, precontrattuale, extracontrattuale" della Banca per violazione degli obblighi nascenti dal contratto-quadro, con le medesime pronunce di condanna su esposte.

Le ragioni poste a fondamento della domanda sono qui richiamate ai sensi dell'art. 16 quinto comma d.lgs. 5/2003.

Con comparsa di risposta depositata il 22.5.2006 la Banca convenuta ha chiesto in via principale il rigetto della domanda, avanzando domanda riconvenzionale subordinata volta alla restituzione in proprio favore dei titoli negoziati e degli interessi corrisposti all'attore.

Anche per le ragioni esposte in comparsa il Collegio rinvia al contenuto di tale atto difensivo ai sensi dell'art. 16 quinto comma su richiamato.

Dopo uno scambio di memorie, l'attore ha da ultimo depositato istanza di fissazione di udienza validamente notificata alla convenuta, che ha depositato nota ex art. 10 d.lgs. 5/2003.

Il giudice designato ha fissato, per la discussione, l'udienza collegiale.

All'udienza collegiale del 26.11.2008, presenti entrambi i Procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ritiene il Collegio che non sia ravvisabile la nullità degli ordini di acquisto dei titoli contestati, prodotti dall'attore (doc. 2 e 3).

La censura concerne la violazione, da parte della banca, della disciplina di settore in materia di informazione e adeguatezza delle operazioni – prevista dal TUF.

La tesi della nullità per inadempimento, sia pure di norme imperative, è stata disattesa sia da sentenze di merito (anche di questo Ufficio: fra le tante, sent. 13.6.2005; sentenze rese nelle cause r.g. 12957/2005; r.g. 12504/2005, sia dalla Corte Suprema : Cass. 29.9.2005, n. 19024).

Infatti, non si può parlare di vizio genetico relativo alla conclusione del contratto, ma di mero inadempimento alle obbligazioni che accompagnano o seguono la conclusione del contratto stesso: si è dunque fuori dall'ambito di operatività dell'istituto.

Sussiste, invero, nella legislazione in tema di intermediazione la distinzione tra norme di validità e norme di comportamento.

Il d. lgs. n. 58/1998 disciplina analiticamente i casi di nullità del contratto di intermediazione mobiliare come nullità relative: art. 23.

Esse non possono essere fatte valere dalla banca, né sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma solamente dal cliente (art. 23, 3° comma, e 24, u.c.): pertanto, ritenere che la violazione degli obblighi di informazione integri una nullità assoluta, in quanto tale (art. 1421 c.c.) rilevabile d'ufficio dal giudice, significherebbe introdurre, da parte dell'interprete, una ben più grave ipotesi di nullità non prevista dal legislatore, persino contraria alla *ratio* della normativa a protezione dei consumatori come quella in esame (potendo siffatta nullità essere sollevata d'ufficio, in ipotesi, anche a svantaggio del cliente).

Tale ordine di concetti è stato di recente ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 19 dicembre 2007, nella quale è statuito: *“la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale,*

con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.”.

2. La domanda di annullamento degli ordini non può accogliersi.

Non sussiste la violazione degli art. 21, 1° comma, lett. c), d. lgs. n. 58/1998 e 27 reg. Consob, per non avere la banca segnalato di avere un interesse in conflitto con quello del cliente, in ragione della negoziazione di titoli per conto proprio.

E' dirimente osservare che la negoziazione per conto proprio è attività lecita e disciplinata dalla legge (art. 1, quinto comma, lett. a d. lgs. n. 58/1998, e art. 32, 5° comma, regolamento Consob n. 11522/1998) (cfr. Trib. Roma, r.g. 82076/2004, pres. est. Monsurrò, cit.; id., r.g. 16665/2005, est. Vannucci).

Anche la domanda di annullamento per errore, che manca di qualsiasi deduzione adeguata a sostanziare il dedotto vizio, è infondata: nessuna prova sussiste circa l'integrazione della fattispecie normativa, in particolare con riguardo all'oggetto dell'errore rilevante, trattandosi piuttosto di una questione afferente alla maggiore o minore convenienza economica dell'affare, ipotesi che certamente esula dalla previsione dell'art. 1427 ss. c.c. (Cass. 5139/2003; Cass. 5900/1997). Tanto meno vi è deduzione o prova del dolo, in particolare quanto agli artifici e raggiri posti in essere dalla banca.

3. Non è ravvisabile inadempimento contrattuale della Banca in occasione della conclusione del contratto-quadro.

Il tenore dell'informazione non rende addebitabile alla banca neppure l'eventuale mancanza di ulteriori informazioni nel corso del rapporto.

E' evidente infatti che in presenza di un'operazione manifestamente inadeguata è immanente il rischio di perdere il capitale; pertanto, che il rendimento dei titoli sia stato travolto dalla dichiarazione dello Stato Argentino di non poter rimborsare gli interessi né il valore dei titoli è un evento per il quale l'attore aveva accettato il rischio allorquando ha sottoscritto l'ordine di acquisto in argomento.

La sua domanda va pertanto respinta.

5. Il rigetto della domanda attrice rende irrilevante l'esame della domanda convenzionale subordinata proposta dalla Banca.

L'attore, soccombente, deve condannarsi al pagamento delle spese processuali in favore della Banca, le quali si liquidano come in dispositivo, d'ufficio in mancanza di nota.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

Respinge la domanda proposta dall'attore;

Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della Banca convenuta liquidate in € 50,00 per spese vive, € 1.000 per diritti ed € 1.900 per onorari.

Roma, 9 febbraio 2009.

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione CA Civile

Depositato in Cancelleria /

Roma, 17 FEB 2009

DIREZIONE DI CANCELLERIA

Anna AMATA

Il Presidente

Dr. *Ciro Monsurrà*

Giuseppe Neri de' Celle

DIREZIONE DI CANCELLERIA
Anna AMATA